

In ufficio fino a 70 anni solo gli «eccellenti»

Zangrillo fissa le regole sul trattenimento

G.Tr.

Le Pubbliche amministrazioni potranno trattenere in servizio fino a 70 anni solo i loro dipendenti migliori, almeno secondo quanto testimoniato dai giudizi di «ottimo», «eccellente» o analoghi nelle valutazioni della performance. Questo tempo supplementare al lavoro, introdotto dall'ultima legge di bilancio, potrà però diventare realtà solo negli enti che abbiano certificato nei documenti di programmazione (il «Piao», Piano integrato di attività e organizzazione) la sussistenza, la dimensione e la durata delle esigenze organizzative che per legge motivano la richiesta di non andare a riposo.

Circondato da un agitato (e piuttosto confuso) dibattito sul «pensionamento a 70 anni» dei dipendenti pubblici, il nuovo trattenimento in servizio è stato pensato dal comma 165 della manovra (legge 207/2024) come una misura limitata ai casi in cui qualche anno di lavoro in più di chi è a fine carriera sia funzionale all'accompagnamento dei nuovi assunti o indispensabile per svolgere funzioni che senza la permanenza del diretto interessato rischierebbero di cadere.

Una nuova direttiva appena firmata dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo chiarisce bene carattere ed estensione della misura con le istruzioni operative per la sua applicazione. La nuova norma, precisa Zangrillo, è «particolarmente importante nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso», perché «consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto». Questo è l'obiettivo chiave del trattenimento in servizio, che può essere deciso anche quando si rivela necessario a «esigenze funzionali non diversamente assolvibili»; ma con una serie di precondizioni fissate come indispensabili dalla direttiva.

Prima di tutto, l'esigenza e la sua durata devono essere indicate ufficialmente nei documenti di programmazione. Solo dopo aver posto questa premessa l'amministrazione può scegliere chi trattenere, con due limiti: il primo è fissato dalla norma, che impedisce di decidere trattenimenti per una quota superiore alle facoltà assunzionali dell'ente, e il secondo è precisato dalla direttiva, in cui si legge che «non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento)». Fuori dall'ambito di applicazione della nuova regola, aggiunge la direttiva, è anche chi è già stato oggetto di altre deroghe al pensionamento, per esempio i dirigenti rimasti in ufficio

per l'attuazione del Pnrr come previsto dal decreto omnibus dell'anno scorso (articolo 11, comma 1 del Dl 105/2023).

La scelta su chi trattenere in ufficio, precisano poi le istruzioni ministeriali, spetta esclusivamente all'amministrazione, perché la regola non prevede automatismi né attribuisce nuovi diritti ai dipendenti, che quindi non possono fare richiesta di rimanere al lavoro. Chi viene eventualmente indicato dall'ente, invece, dovrà com'è naturale prestare il proprio consenso al rinvio della pensione.

Una volta compiuto questo passo, non è detto che per l'uscita si debba poi attendere i 70 anni. La regola non pone infatti durate predeterminate al trattenimento, che può finire anche prima, una volta superate le esigenze organizzative. Per evitare una frammentazione gestionale eccessiva, il consiglio della direttiva è di non prevedere però durate inferiori all'anno. Nel caso dei dirigenti, gli incarichi potranno quindi essere inferiori ai tre anni indicati dal testo unico del pubblico impiego (articolo 19 del Dlgs 165/2001).

L'occasione della direttiva è utile poi alla Funzione pubblica per precisare la portata di un'altra norma introdotta dalla manovra (comma 162), che ha cancellato l'obbligo per le Pa di collocare d'ufficio a riposo i dipendenti una volta raggiunti i requisiti previdenziali e ha alzato a 67 anni il limite ordinamentale. La direttiva chiarisce che le procedure avviate l'anno scorso, e quindi in base al vecchio limite a 65 anni, ma con effetto dal 2025 restano confermate, superando così l'incertezza generata dall'assenza di una disciplina ponte (Sole 24 Ore di lunedì scorso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA